

Intelligenza artificiale, sicurezza e responsabilità civile. Interviene la Commissione Europea

di Laura Lenchi, avvocato del Foro di Pavia - docente di securindex formazione

Nel corso degli ultimi anni l'Unione ha dimostrato un notevole interesse verso l'IA, riconoscendone il potenziale e la necessità di investimenti significativi.


L'indiscussa utilità delle tecnologie, in continua e repentina evoluzione, porta con sé una serie di problematiche e criticità, soprattutto in materia di sicurezza e responsabilità. Nella relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità del 19 febbraio 2020 che accompagnava il Libro Bianco sull'intelligenza artificiale, la Commissione sottolineava che, per incentivare l'utilizzo dell'IA e raggiungere l'obiettivo di *"fare dell'Europa un leader mondiale nel campo dell'Intelligenza artificiale"*, era necessario garantire che tutti i prodotti e servizi, compresi quelli che integrano le tecnologie digitali emergenti, funzionassero in modo sicuro, affidabile e costante e che vi fossero rimedi efficaci in caso di danni.

Da un'indagine sulla diffusione delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale tra le imprese europee realizzata nel 2020, era infatti emerso che la responsabilità costituiva l'ostacolo esterno più rilevante per le imprese che intendevano adottare prodotti e sistemi basati sull'IA.

Secondo la Commissione, le norme in materia di responsabilità devono sempre trovare un equilibrio, tutelando i cittadini dai danni e consentendo allo stesso tempo alle imprese di innovare.

In realtà, la frammentazione delle legislazioni e della giurisprudenza all'interno dell'Unione impedisce di raggiungere tale risultato.

In tema di responsabilità extracontrattuale, le norme nazionali solitamente prevedono che spetti alla parte danneggiata l'onere di provare che il danno subito sia



conseguenza di un'azione od omissione colposa da parte di un terzo.

Le caratteristiche specifiche dell'IA e, in particolare, la complessità ed i costi necessari per ricostruire il processo decisionale del sistema (cd. *"effetto scatola nera"*) spesso non consentono di identificare il soggetto responsabile. La difficoltà nel fornire una simile prova, data dalla complessità, dall'autonomia e dall'opacità del settore dell'IA, andrebbe a discapito dei consumatori che potrebbero essere dissuasi dall'affrontare lunghi ed incerti giudizi.

inoltre, questa incertezza potrebbe indurre i diversi Stati a interventi legislativi diversificati, finalizzati a riconoscere ai consumatori per danni causati da un sistema di IA una



tutela equivalente a quella riservata ai consumatori che riportano danni da prodotti difettosi, secondo la Direttiva 85/374/CEE.

Proprio al fine di prevenire un'incertezza del diritto ed una frammentazione legislativa tra gli Stati dell'Unione, elementi penalizzanti sia per i consumatori che per le imprese, lo scorso 28 settembre 2022 è stata presentata una [proposta di Direttiva in materia di responsabilità civile](#).

In tale proposta sono ben individuati gli obiettivi dell'Unione: promuovere la diffusione di un'IA affidabile affinché sia possibile sfruttarne appieno i vantaggi per il mercato interno, garantendo protezione a coloro che hanno subito danni causati dall'IA.

E tale proposta si inserisce all'interno di una serie di lavori e misure volte a sostenere la diffusione dell'IA in Europa, meglio riassunti nella [risoluzione del Parlamento Europeo del 3 maggio 2022](#) sull'intelligenza artificiale nell'era digitale.

In sintesi, l'iniziativa dell'Unione mira ad intervenire su tre filoni: a) una proposta legislativa che stabilisce norme orizzontali sui sistemi di IA; b) una revisione delle norme settoriali e orizzontali in materia di sicurezza dei prodotti;

c) norme dell'UE per affrontare le questioni in materia di responsabilità relative ai sistemi di IA

Sicurezza e responsabilità vanno di pari passo: *“si applicano in momenti diversi e si rafforzano a vicenda”*.

In particolare, una legislazione europea sulla responsabilità civile dovrebbe trovare la luce nell'arco di due anni unitamente alla disciplina armonizzata sull'intelligenza artificiale così come [proposta il 21 aprile 2021](#).

Da sottolineare che, in tema di responsabilità, i sistemi di IA andranno distinti dai sistemi di IA ad alto rischio¹.

Individuati i sistemi ad alto rischio, l'Unione mira a consentire alle persone che chiedono il risarcimento dei danni da sistemi di IA ad alto rischio, di reperire mezzi efficaci per identificare il responsabile e per fornire pertinenti prove.

Si può sostenere, in sostanza, che la UE sia orientata come principio generale a realizzare un'inversione dell'onere della prova per cui ricadrebbe sul produttore di sistemi di IA l'onere della dimostrazione di aver fatto ciò che era esigibile al fine di evitare il danno. E l'onere della prova andrà coordinato con il concetto di sicurezza, valutazione dei rischi, prevenzione nella verifica dei danni.

¹ Secondo l'art. 6 della suddetta proposta, un sistema di IA verrà considerato ad alto rischio nel caso in cui saranno soddisfatte entrambe le condizioni: a) sistema di IA destinato ad essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto o esso stesso un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'Allegato II, che riporta il quadro normativo di specifici dispositivi; b) prodotto il cui componente di sicurezza è il sistema di IA o il sistema di IA stesso, in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto secondo le norme di riferimento riportate nel medesimo Allegato II.

Inoltre altri sistemi riportati nell'Allegato III verranno considerati ad alto rischio. Trattasi di un ampio elenco di sistemi utilizzati per: 1) l'identificazione e categorizzazione biometrica delle persone fisiche, 2) gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche, 3) istruzione e formazione professionale, 4) gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo, 5) accesso a prestazioni e servizi pubblici e a servizi privati essenziali e fruizione degli stessi, 6) attività di contrasto, 7) gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere e 8) amministrazione della giustizia e processi democratici.